

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DI
MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA NELLA REGIONE UMBRIA**

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e

il Presidente della Regione Umbria

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

CONSIDERATO che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

CONSIDERATO che, con la sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-6811), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della

direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;

CONSIDERATO che i superamenti dei valori limite del materiale particolato PM10 oggetto di procedura di infrazione interessano anche l'area della Conca Ternana localizzata nella Regione Umbria;

CONSIDERATO che l'area della Conca Ternana presenta specifiche condizioni orografiche a causa delle quali è favorita la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, e si producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse;

CONSIDERATO che per tali particolari condizioni orografiche l'area della Conca Ternana è stata riconosciuta "area ambientale complessa", con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 165 del 8 maggio 2017;

CONSIDERATO che, anche per tali motivi, risulta necessario implementare le misure di risanamento contenute del vigente Piano regionale per la qualità dell'aria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 296 del 17 dicembre 2013, al fine di assicurare nel territorio della Regione Umbria il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10;

VISTO il Protocollo di Intesa finalizzato a migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica, sottoscritto in data 30 dicembre 2015 tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

CONSIDERATO che, nelle procedure di infrazione comunitarie in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;

CONSIDERATO che, in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

CONSIDERATO che risulta pertanto necessario attivare un accordo finalizzato a definire importanti misure di risanamento da inserire nel piano di qualità dell'aria e da applicare nel territorio della Regione Umbria, anche per effetto del reperimento e del riorientamento delle risorse necessarie a sostenere tali misure;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1 (Oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti individuano una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente accordo la Parti promuovono, per quanto di competenza, il reperimento di nuove risorse ed il riorientamento di quelle disponibili.

Articolo 2 (Impegni della Regione Umbria)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, la Regione Umbria si impegna a:
 - a) prevedere, nel Piano regionale per la qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, la limitazione della circolazione nella "Zona di Salvaguardia" della Conca Ternana (la cui identificazione cartografica è riportata in Allegato 1) dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30, salve le deroghe indispensabili, con le seguenti tempistiche:
 1. dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019, divieto di circolazione, per almeno tre giorni alla settimana, di:
 - veicoli per trasporto persone categoria M1 e M2 e veicoli per trasporto merci di categoria N1, N2 ad alimentazione diesel o benzina di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3"
 - veicoli per trasporto merci di categoria N3 ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2";
 - motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad "Euro 1";
 2. dal 1° novembre 2019 al 31 marzo 2020, divieto di circolazione, per almeno quattro giorni alla settimana, di:
 - veicoli per trasporto persone categoria M1 e M2 e veicoli per trasporto merci di categoria N1, N2 ad alimentazione benzina di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" e diesel di categoria inferiore o uguale ad "Euro 4";
 - veicoli per trasporto merci di categoria N3 ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2";
 - motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad "Euro 1";
 3. dal 1° novembre 2020 al 31 marzo 2021, e negli anni a seguire in analogo periodo, divieto di circolazione per almeno cinque giorni alla settimana di:

- veicoli per trasporto persone categoria M1 e M2 e veicoli per trasporto merci di categoria N1, N2 ad alimentazione diesel o benzina di categoria inferiore o uguale ad “Euro 4”
 - veicoli per trasporto merci di categoria N3 ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”;
 - motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad “Euro 2”;
4. al perdurare delle condizioni di mancato rispetto dei limiti di concentrazione del PM10, a partire dall’anno 2023, estensione del divieto di circolazione per almeno cinque giorni alla settimana nel periodo che va dal 1° novembre al 31 marzo dell’anno successivo:
- veicoli per trasporto persone categoria M1 e M2 e veicoli per trasporto merci di categoria N1, N2 ad alimentazione diesel o benzina di categoria inferiore o uguale ad “Euro 5”
 - veicoli per trasporto merci di categoria N3 ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale ad “Euro 4”;
 - motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad “Euro 2”;
- b) fermo restando l’obiettivo generale della riduzione del numero complessivo dei veicoli circolanti da perseguire nel medio periodo, promuovere a livello della “Zona di Salvaguardia” di cui all’allegato I, mediante la concessione di appositi contributi, la sostituzione di una o più tipologie di veicoli oggetto dei divieti di cui alla lettera a) numero 1., con veicoli a basso impatto ambientale quali i veicoli elettrici, ibridi elettrico-benzina, a metano o a gpl esclusivi e bifuel a benzina-metano o benzina-gpl;
- c) potenziare, nella Zona IT1008 (Conca Ternana), la rete delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici implementando le previsioni contenute nel Piano regionale delle infrastrutture per la mobilità elettrica (PRIME), adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 819 del 18 luglio 2016;
- d) procedere all’attuazione del programma di realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclopedonale previste nel Programma “Terni – Narni Smart Land”, al completamento della rete urbana di mobilità ciclopedonale prevista nel programma “Agenda Urbana” (POR FESR 2014 -2020) nonché alla realizzazione di aree con limite di velocità a 30 Km/h;
- e) procedere alla costituzione della Centrale Unica della Mobilità Sostenibile (CUMS), come da progetto “Terni-Narni Smart Mobility”, con la finalità di coordinamento delle misure sulla mobilità tra i Comuni di Terni e Narni, efficientamento e promozione del trasporto pubblico e di una mobilità a basso impatto nella Zona IT1008 (Conca Ternana);
- f) promuovere l’adozione di forme di incentivazione all’uso del trasporto pubblico locale (biglietti e abbonamenti agevolati, abbonamenti agevolati per l’utilizzo di parcheggi di scambio...);

- g) inserire, nel Piano regionale per la qualità dell'aria, i seguenti divieti, da adottare nell'Area Critica della Conca Ternana (la cui identificazione cartografica è riportata in Allegato 2), relativi a generatori di calore alimentati a biomassa per il riscaldamento domestico, in funzione della certificazione prevista dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”:
1. divieto, entro sei mesi dall'approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria, di utilizzare, dal lunedì al venerdì h24, generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle”;
 2. divieto, entro un anno dall'approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle”;
 3. divieto, entro il 31 dicembre 2020, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”;
- h) inserire nel Piano regionale per la qualità dell'aria l'obbligo di utilizzare, nell'Area Critica della Conca Ternana (Allegato 2), nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- i) attivare, in accordo con i Comuni della Zona IT1008 (Conca Ternana), sportelli per l'informazione e la facilitazione dell'accesso dei cittadini ai benefici previsti nel presente accordo o ad altre agevolazioni (benefici fiscali, Conto termico 2.0 ecc.) per la sostituzione di camini e stufe tradizionali a biomassa con sistemi ad alta efficienza, la riqualificazione energetica degli edifici ed iniziative simili;
- j) promuovere iniziative pubbliche per illustrare i benefici di legge (Ecobonus, Conto termico 2.0, Sismabonus, ecc.), coinvolgendo tutti gli attori interessati (amministratori di condominio, imprese edili, commercialisti, istituti finanziari) con la finalità di ridurre le emissioni dovute al riscaldamento domestico;
- k) realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria e potenziare i canali di comunicazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti con particolare riferimento al PM10;
- l) assicurare la predisposizione e pubblicazione di:
1. studi di caratterizzazione delle polveri fini nella Zona IT1008 (Conca Ternana) per analizzare l'origine delle sostanze inquinanti;
 2. indagini epidemiologiche per valutare gli effetti sulla salute della popolazione dovuti all'esposizione agli inquinanti atmosferici;

3. studi per l'ottimizzazione delle misure contenute nel presente Accordo e per l'individuazione di eventuali ulteriori politiche efficaci per il miglioramento della qualità dell'aria nella Zona IT1008 (Conca Ternana);
- m) adottare provvedimenti di divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, nell'Area Critica della Conca Ternana nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno;
 - n) inserire, nel Piano regionale per la qualità dell'aria, il divieto di installazione, nell'Area Critica della Conca Ternana (Allegato 2), di nuovi impianti di combustione per la produzione di energia elettrica e l'introduzione di vincoli per l'installazione e l'esercizio di impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 500 kW;
 - o) realizzare studi di fattibilità per la realizzazione di sistemi di teleriscaldamento con particolare riferimento all'utilizzo dei cascami termici prodotti dal comparto industriale;
 - p) inserire, nel Piano regionale per la qualità dell'aria, misure per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nella Zona IT1008 (Conca Ternana), sia pubblici che privati, con iniziative a sostegno della riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

2. L'applicazione dei divieti e degli obblighi introdotti nei piani ai sensi del comma 1 è assicurata attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti da parte delle autorità competenti, in conformità all'ordinamento regionale.

Articolo 3

(Impegni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna a:

- a) contribuire, con risorse fino ad un massimo di 4 milioni di euro, all'attuazione, da parte della Regione Umbria, di uno o più impegni di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) fermo restando quanto stabilito nell'articolo 2, comma 1, lettera a), formulare una apposita proposta, nell'ambito del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 4, volta ad introdurre nel presente accordo l'impegno a considerare le emissioni di CO₂ quale ulteriore parametro da valutare per la definizione delle limitazioni della circolazione;
- c) fermo restando l'obiettivo generale della riduzione del numero complessivo dei veicoli circolanti da perseguire nel medio periodo, attivare le opportune procedure di concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze al

fine di individuare le risorse necessarie a finanziare la sostituzione dei veicoli oggetto dei divieti, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1.;

- d) attivare le opportune interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di valutare la possibilità di aggiornare le tasse automobilistiche utilizzando il criterio del bonus-malus;
- e) promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di accelerare, nel breve periodo, la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni in luogo di veicoli diesel, e nel medio periodo la riduzione del numero di veicoli circolanti nelle aree urbane incentivando sistemi di mobilità alternativa;
- f) assicurare che, per tutte le proposte di propria competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa in materia di qualità dell'aria, sia valutata come prioritaria l'attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo;
- g) promuovere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di modifica del decreto legislativo 285/1992, finalizzata ad includere gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente nelle procedure di determinazione dei limiti di velocità;
- h) attivare le opportune procedure di concertazione con il Ministero dello sviluppo economico al fine di aggiornare il decreto ministeriale 16 febbraio 2016, in materia di "conto termico", e l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, in modo da assicurarne la compatibilità con i divieti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g).

Articolo 4

(Monitoraggio e attuazione dell'accordo)

1. Al fine di svolgere una funzione di monitoraggio e indirizzo nel merito dell'attuazione del presente accordo, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti di ciascuna Parte, nonché dai rappresentanti dei Comuni interessati. Il Tavolo, che si riunisce almeno una volta ogni sei mesi o su richiesta delle Parti, verifica l'esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 2 e 3, e formula proposte relative all'integrazione o estensione dell'accordo ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 5

(Integrazione o estensione dell'Accordo)

1. Con successivo atto integrativo le Parti possono concordare integrazioni o estensioni del presente accordo dirette ad individuare ulteriori misure da attuare ai fini previsti dall'articolo 1.

Articolo 6
(Informazione del pubblico)

1. Al fine di assicurare l'informazione del pubblico in merito ai contenuti del presente accordo, le Parti provvedono a pubblicarne il testo sui propri siti internet istituzionali. Ciascuna Parte assicura inoltre un'adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi elaborati ai sensi del presente accordo.


Roma, 14 dicembre 2018

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Sergio Costa

Il Presidente della Regione Umbria
Catiuscia Marini

Allegato 1

ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE



Allegato 2 AREA CRITICA DELLA CONCA TERNANA

